SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA ———

n. 66

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 27 novembre al 3 dicembre 2014)

INDICE

DE PETRIS: sul trasferimento coattivo di 151 cani da un rifugio autorizzato ad una struttura non autorizzata in provincia di Foggia (4-01590) (risp. DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute) Pag. 1761	MUSSINI ed altri: sul regime agevolato IVA per i rappresentanti diplomatici e consolari (4-01502) (risp. PISTELLI, vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)	1780
FAZZONE: sui trasferimenti del personale del Ministero degli affari esteri da e verso sedi estere (4-02590) (risp. PISTELLI, vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale) 1765	PUGLIA ed altri: sulle presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nel Consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli) (4- 01111) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno)	1785
GAETTI ed altri: sull'incremento delle quanti- tà di mercurio tossico nei prodotti ittici (4- 02419) (risp. DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute) 1770	sulle presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nel Consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli) (4-02095) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno)	1786
MANCONI: su una manifestazione di protesta a piazza San Pietro di un cittadino milanese per la salvaguardia del cimitero "ad Mar- tyres" di Milano (4-01519) (risp. BUBBI- CO, vice ministro dell'interno)	VACCIANO ed altri: sugli aerei in dotazione alla scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina (4-02184) (risp. PINOTTI, ministro della difesa)	1791

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

DE PETRIS. - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e della salute.* - Premesso che:

nei giorni scorsi ha avuto notevole risonanza il trasferimento coattivo di 151 cani da una struttura autorizzata nel Comune di Carovigno (Brindisi) ad una struttura priva di ogni autorizzazione, in seguito all'ordinanza adottata dal sindaco il 15 gennaio 2014;

particolarmente cruente sono le immagini dei cani terrorizzati, strattonati e trascinati che si dibattono per fuggire ai lacci di operatori sconosciuti ed inadeguati, nell'ambito di interventi che, con tutta evidenza, non hanno tenuto in nessun conto né le esigenze etologiche degli animali e la loro organizzazione in gruppi sociali consolidati, né il fatto che si tratta di cani già traumatizzati a causa di un difficile passato di randagismo e giunti lentamente ad acquisire un buon equilibrio comportamentale;

il carattere convulso delle operazioni di trasferimento, tuttora in corso, si sono tradotte in una indubbia sofferenza per i cani de "I giardini di Pluto", in quanto sottoposti ad una costante condizione di *stress* e alla dispersione dei gruppi. In numerosi casi si è verificato il rifiuto del cibo e alcuni esemplari hanno mostrato atteggiamenti aggressivi nei confronti dei loro compagni, come non era mai accaduto all'interno della struttura;

in Puglia il randagismo si manifesta con una situazione cronica, che l'amministrazione attuale ha ereditato dal passato e sta tentando di affrontare e risolvere in una condizione di difficile e diffusa illegalità: ampiamente disattesa è infatti la previsione contenuta nella legge regionale che prescrive un tetto massimo di 200 cani per struttura. Numerosi sono i canili che presentano numeri assai elevati, ovviamente già operanti all'entrata in vigore della normativa, per i quali è prevista una operatività in regime di esaurimento;

in tale condizione si trova la struttura "I giardini di Pluto" interessata dal trasferimento coattivo, per l'esubero di presenze di animali; ciò nonostante, anche dopo l'entrata in vigore della normativa i Comuni hanno proseguito con il conferimento di randagi presso le strutture;

occorre rilevare che all'origine del provvedimento di trasferimento, preceduto dal sequestro da parte della magistratura, è stata addotta una

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

presunta emergenza sanitaria con rischi per la salute pubblica da parte del consulente del pubblico ministero, consulente esperto in disciplina avicola e patologie aviarie. Tale pretesa emergenza è stata smentita dai veterinari della Asl competente per territorio e dal tribunale del riesame;

non risulta che sia mai stato registrato il necessario parere della Asl al trasferimento dei cani;

la struttura prescelta dal sindaco di Carovigno per il conferimento degli animali è la "Dog Service", che risulta a tutt'oggi priva di qualsivoglia autorizzazione al ricovero di cani randagi. Essa non è neppure compresa tra i soggetti autorizzati prima dell'entrata in vigore della legge regionale che possono proseguire la loro attività sebbene in regime di esaurimento, come la struttura "I giardini di Pluto". Ciò configura non solo una palese violazione della legge regionale, che preclude alle società con finalità di lucro il ricovero di randagi, ma viola le stesse prescrizioni del gip che ha chiaramente previsto il decreto di sequestro de "I giardini di Pluto" ed il trasferimento dei cani in esubero "presso altre strutture idonee ed autorizzate";

è significativo che gli altri Comuni legati da un rapporto di convenzione alla struttura "I giardini di Pluto" si siano rifiutati di far trasferire i loro animali presso la struttura "Dog Service" essendo quest'ultima priva di autorizzazione;

la "Dog Service" ha già visto annullare l'autorizzazione ad operare da parte del sindaco di Carovigno a seguito della sentenza del TAR Puglia del 2012. Tale sentenza ha affermato che la società può esercitare solo accogliendo cani di privati;

è opportuno rilevare, dunque, come l'ordinanza n. 8/2014 del sindaco di Carovigno che dispone il trasferimento degli animali alla società "Dog Service" sia illegittima, in quanto viola la normativa regionale in materia di randagismo e la sentenza del TAR, oltre, ovviamente, a porsi in deroga a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di appalti,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare in relazione all'ordinanza del sindaco di Carovigno a giudizio dell'interrogante palesemente illegittima, essendo la struttura "Dog Service" scelta per il trasferimento dei cani priva di ogni autorizzazione all'accoglimento di randagi, dunque in violazione della legge regionale, mancanza riconosciuta dal TAR Puglia di Lecce;

se non ritengano opportuno procedere dunque alla sospensione del trasferimento degli animali con effetto immediato;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

per quali ragioni non sia mai stato acquisito sul trasferimento il parere della Asl competente per territorio;

se risulti quali siano le evidenze scientifiche attestanti il rischio epidemiologico contenute nella relazione del consulente nominato dal pubblico ministero di Brindisi, affermazioni a giudizio dell'interrogante contraddette dal parere del Servizio veterinario locale con documento del 7 agosto 2013;

quali siano gli intestatari della struttura "Dog Service" e se sussistano legami o relazioni di qualsivoglia natura con l'amministrazione comunale;

quali misure vogliano adottare in relazione ai maltrattamenti fisici e psicologici operati sui cani prima ospitati dalla struttura "I giardini di Pluto" durante le operazioni di trasferimento coattivo condotte dal 25 gennaio e tuttora in corso, maltrattamenti che avranno conseguenze negative anche irreversibili per molti animali.

(4-01590)

(30 gennaio 2014)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro gli ambiti di competenza istituzionale.

Il Ministero della salute ha ricevuto alcune segnalazioni a seguito dell'ordinanza sindacale di trasferimento coattivo di 151 cani dal rifugio autorizzato "I giardini di Pluto" a Carovigno (Brindisi), verso un'altra struttura, il "Dog Service", sprovvista dell'autorizzazione come rifugio per cani randagi ai sensi della normativa regionale. Veniva anche evidenziato che il rifugio "I giardini di Pluto" era stato posto sotto sequestro in quanto sovraffollato perché ospitava più di 200 cani, limite fissato dalla legge regionale n. 26 del 2006 (che modifica la legge regionale n. 12 del 1995).

Al fine di verificare la fondatezza delle informazioni ricevute, il coordinatore dell'unità operativa tutela animali del Ministero ha immediatamente contattato per le vie brevi il sindaco di Carovigno e il servizio veterinario della ASL territorialmente competente.

Il sindaco, durante il colloquio telefonico, ha riferito di agire in qualità di custode giudiziario nominato dalla Procura della Repubblica di Brindisi, in quanto, a seguito di un'attività ispettiva, su delega della stessa Procura, e sulla base della relazione tecnica redatta da un medico veterinario

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

della ASL di Lecce, che ha messo in evidenza il maltrattamento degli animali e il rischio epidemiologico causati dall'elevato numero e dal conseguente sovraffollamento, il rifugio è stato posto sotto sequestro, con l'obbligo del trasferimento degli animali in altre strutture idonee autorizzate.

Il servizio veterinario della ASL di Brindisi, invece, ha comunicato di non aver preso alcun provvedimento, né di aver dato parere favorevole per lo spostamento degli animali, sottolineando che la struttura posta sotto sequestro da parte della Procura aveva una buona gestione, nonostante l'elevato numero di cani ed era costantemente monitorata dallo stesso servizio, anche dal punto di vista igienico-sanitario, e non si era mai ravvisato alcun rischio per la salute pubblica.

Il coordinatore dell'unità operativa, pertanto, ha ritenuto opportuno riferire le informazioni acquisite al sostituto procuratore della Repubblica titolare dell'indagine, allo scopo di evidenziare che la scelta del sindaco è caduta su una struttura non autorizzata per l'accoglienza dei cani randagi, ma solo come pensione per cani di privati cittadini, e che il problema del sovraffollamento delle strutture operanti in Puglia è pressoché la norma, stante il dilagante fenomeno del randagismo. Per tale motivo la legge regionale n. 26 del 2006, ponendo il limite massimo di 200 cani, fa salve le strutture, come quella di Carovigno, autorizzate prima della sua entrata in vigore.

Durante il colloquio, il coordinatore ha rappresentato la disponibilità a fornire il supporto tecnico all'autorità giudiziaria per un ulteriore sopralluogo presso la struttura oggetto di sequestro. La medesima disponibilità è stata data al servizio veterinario della ASL di Brindisi che, in data 3 febbraio 2014, ha chiesto all'unità operativa di eseguire un sopralluogo congiunto. Tuttavia, considerando il provvedimento di sequestro, è stata comunicata alla stessa ASL la necessità di acquisire un preventivo nulla osta da parte dall'autorità giudiziaria.

Nel doveroso rispetto dei provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria, il Ministero ha provveduto a chiedere formalmente alla Procura della Repubblica di Brindisi il nulla osta per effettuare un sopralluogo presso le due strutture coinvolte, al fine di appurare i rischi epidemiologici e le condizioni di mantenimento degli animali, anche in relazione alla difficoltà, a seguito del sequestro della struttura "I giardini di Pluto", di collocare i cani randagi catturati nel territorio, alcuni dei quali aggressivi, comunicata dal personale veterinario della ASL di Brindisi.

Si segnala che il sopralluogo non è stato effettuato, in quanto la richiesta avanzata non è stata accolta dalla Procura della Repubblica di Brindisi.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

Il Ministero assicura che la vicenda viene seguita per il tramite dei servizi veterinari territoriali.

Quanto ai maltrattamenti fisici e psicologici che gli animali avrebbero subito durante le fasi di trasferimento e trasporto, saranno disposti tutti i possibili accertamenti.

Il Sottosegretario di Stato per la salute De Filippo

(27 novembre 2014)

FAZZONE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri", all'articolo 199 reca disposizioni relative al trasferimento del personale all'estero;

l'articolo sopracitato prevede che il pagamento delle spese relative al trasferimento venga eseguito dall'amministrazione sotto forma di rimborso, a seguito della presentazione da parte del dipendente trasferito di tutta la documentazione idonea relativa alle spese sostenute; in particolare il preventivo di spesa e la fattura del trasloco con i relativi documenti dell'esecuzione delle attività quali documenti di trasporto, bollette doganali ove previste, certificati assicurativi, inventario delle masserizie da trasportare;

con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge n.125 del 30 ottobre 2013, il testo dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è stato completamente modificato rispetto alla versione sopra descritta;

con la modifica normativa posta in essere è previsto che venga erogato dal Ministero degli affari esteri un contributo fisso onnicomprensivo per le spese di trasloco al dipendente trasferito, in seguito alla presentazione della documentazione attestante l'esecuzione del servizio;

il nuovo testo, accuratamente descritto nella circolare attuativa del 14 febbraio 2014 predisposta dal Ministero degli affari esteri prescrive, con effetto dal 1° gennaio 2014, che il regime del pagamento delle spese di trasporto degli effetti del personale (bagagli, masserizie e mobilio) trasferito presso e da una sede all'estero è stato modificato e lo stesso è eseguito non

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

più in base alle spese autorizzate ed effettivamente sostenute (entro determinati massimali di peso trasportabile e di tariffe applicabili) ma attraverso "un contributo fisso onnicomprensivo" per il trasporto degli effetti sopra indicati, in misura corrispondente agli articoli 175 (indennità di prima sistemazione) e 176 (indennità di rientro) del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e modulato secondo la distanza tra le sedi;

il presupposto necessario per il pagamento di detto contributo, secondo quanto indicato nella detta circolare attuativa, rimane che "il fondamento giuridico per la concessione del contributo è l'effettuazione del trasporto dei propri effetti". Il contributo è corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione in servizio presso la sede di destinazione o presso il Ministero in caso di rientro e il restante 25 per cento è liquidato entro 90 giorni dalla data di presentazione al Ministero di idonea attestazione, rilasciata dalla sede presso il quale il dipendente è trasferito, che egli ha effettivamente ricevuto i suoi mobili e le sue masserizie;

a tale specifica, nella nuova formulazione della disposizione di legge, si aggiunge che: " In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, la sede all'estero dalla quale il dipendente rientra rilascerà idonea attestazione che le sue masserizie siano state effettivamente spedite";

nella nuova disposizione suindicata si prevede che "L'ufficio rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate *in loco*";

a giudizio dell'interrogante, con tale enunciato normativo il Ministero competente, non è in grado di verificare l'effettiva esecuzione del servizio con le modalità, i termini e le prescrizioni di legge, lasciando al dipendente la libertà di eseguire solamente delle dichiarazioni in ordine: al preventivo di spesa, al possesso dei requisiti delle abilitazioni per le attività di trasloco da parte dell'erogante il servizio, ad aver concordato le condizioni ed i termini assicurativi relativi al servizio di trasloco e di aver ricevuto una fattura con la documentazione relativa al servizio;

considerato che a giudizio dell'interrogante:

nel modo sopra descritto il Ministero degli affari esteri non riesce ad attuare le dovute verifiche dell'erogazione dei servizi ai propri dipendenti;

in tal modo il Ministero degli affari esteri non può eseguire altresì le dovute verifiche in ordine alle abilitazioni professionali per il corretto esercizio delle attività di trasloco da parte di tutti gli imprenditori, operatori e ditte;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

in tale maniera, il Ministero degli affari esteri non consentirà di fatto all'amministrazione competente, ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica della piena applicazione delle norme contributive e fiscali con i relativi flussi in favore dello Stato e del contenimento della spesa pubblica;

si determinerebbero, quindi, gravi conseguenze per il sistema delle imprese dei traslocatori, con rilevanti perdite economiche e con indubbi riflessi di carattere occupazionale per gli operatori del settore;

risulta necessario, quindi, modificare o integrare il testo della suindicata legge con una più stringente regolamentazione del servizio di trasloco dei dipendenti del Ministero degli affari esteri, attraverso l'allegazione all'istanza presentata dal lavoratore trasferito per l'ottenimento dell'attestazione della documentazione probatoria dell'esecuzione del trasloco ed attraverso la produzione obbligatoria della fattura di addebito del servizio corredata dall'inventario dei beni trasferiti, da ogni documento di trasporto necessario all'erogazione del servizio, dalle previste bolle doganali e dai previsti certificati assicurativi nonché il recupero effettivo da parte dell'amministrazione delle somme derivanti dall'eventuale differenza tra il contributo fisso onnicomprensivo erogato e l'importo totale di cui alla fattura relativa a servizio di trasloco completa di tutta la documentazione relativa sopra descritta,

si chiede di sapere quali orientamenti il Governo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione dei traslochi, da e verso la sede estera, per i dipendenti del Ministero degli affari esteri.

(4-02590)

(2 agosto 2014)

RISPOSTA. - Si desidera richiamare a titolo di premessa le esigenze che hanno indotto il legislatore a rivedere il regime del pagamento delle spese per il trasporto degli effetti del personale della Farnesina in trasferimento presso una sede all'estero e viceversa.

In luogo del pagamento integrale delle spese sostenute (entro determinati massimali di peso trasportabile e di tariffe applicabili), dal 1° gennaio 2014 spetta ai dipendenti trasferiti un "contributo fisso onnicomprensivo" per il trasporto degli effetti. La modifica normativa attuata ha il duplice obiettivo di consentire significativi risparmi di spesa per la finanza pubblica (quantificati in un importo annuo superiore a 3.300.000 euro) e di pervenire

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

ad una semplificazione amministrativa che consente una maggiore snellezza dell'amministrazione nell'espletamento dei suoi compiti nonché di liberare risorse umane (quantificate in non meno di 13 unità di personale) da utilizzare in altri settori di attività maggiormente prioritari.

Il precedente regime di pagamento delle spese prevedeva l'obbligo per l'amministrazione di pagare integralmente le spese sostenute dal dipendente per il trasporto dei propri effetti in occasione di un trasferimento da e per una sede all'estero. Esso si era da tempo rivelato non più sostenibile, sia sotto il profilo amministrativo che da quello finanziario ed era inoltre, unanimemente ritenuto lacunoso dai dipendenti trasferiti, dai trasportatori e dalla stessa amministrazione. Per ovviare a tale situazione, il legislatore ha scelto di passare ad un modello che permette di provvedere alla necessaria disponibilità di arredi e masserizie mediante il pagamento al dipendente trasferito di una somma fissa previamente determinata, che costituisce un contributo. Con il nuovo sistema, restano a carico del dipendente una parte delle spese che in precedenza l'amministrazione era tenuta a rimborsare come, ad esempio, il trasporto dell'automobile.

Il parametro di riferimento per l'entità del contributo ora spettante è costituito dalle indennità di sistemazione e di rientro (rispettivamente già previste e disciplinate dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967), che contengono in sé un riferimento al costo della vita *in loco* (parametro necessario per tener conto dell'effettivo costo dei servizi di trasporto nel Paese di destinazione), al posto funzione che il dipendente va a ricoprire, alla composizione del nucleo familiare a suo carico, alla distanza fra sede di servizio e quella di destinazione.

Il nuovo testo dell'art. 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967e la circolare attuativa del 14 febbraio 2014 fissano il principio che "il fondamento giuridico per la concessione del contributo è l'effettuazione del trasporto dei propri effetti" da parte del dipendente trasferito. A garanzia di ciò, il sistema prevede che il dipendente trasferito debba formalmente comunicare all'amministrazione la propria intenzione di effettuare il trasporto dei propri effetti e chiedere espressamente la corresponsione del contributo. Questo è corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione in servizio presso la sede di destinazione. Il restante 25 per cento è liquidato entro 90 giorni dalla data di presentazione al Ministero di idonea attestazione di avvenuto trasloco, rilasciata dalla sede presso la quale il dipendente è trasferito sulla base degli atti ovvero della documentazione dichiarata dal dipendente nella sua istanza oppure a seguito anche di opportune verifiche effettuate in loco. La mancata presentazione di tale attestazione entro 6 mesi dall'assunzione presso la nuova sede, per causa imputabile al dipendente trasferito, determina la decadenza dal diritto al contributo e il recupero d'ufficio delle somme già corrisposte a titolo di acconto.

Eventuali richieste di produrre ulteriore documentazione in capo al personale in trasferimento, così come prospettato dall'interrogante, ri-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

schierebbero di vanificare l'obiettivo di semplificazione amministrativa perseguito dalla riforma, ponendo in capo alle rappresentanze diplomatiche all'estero nuovi oneri burocratici.

In merito alle verifiche delle abilitazioni professionali per il corretto esercizio delle attività di trasloco, corre l'obbligo di segnalare che queste non erano previste neppure nel precedente sistema di pagamento delle spese di trasporto, in quanto il rapporto contrattuale intercorreva, come tuttora intercorre, fra il dipendente trasferito e la ditta di trasloco internazionale prescelta. In ogni caso, le ambasciate e i consolati, al momento del rilascio dell'attestazione possono, se lo ritengono, chiedere l'esibizione della dichiarazione della ditta incaricata relativa al possesso di tutti i requisiti di abilitazione all'attività di trasloco (sempre che questa sia italiana o abbia sede nella UE). Rimane inoltre la possibilità per l'amministrazione finanziaria di effettuare i controlli di propria competenza sulle imprese operanti in territorio nazionale.

In merito, infine, all'ipotesi di procedere al recupero effettivo da parte dell'amministrazione dell'eventuale differenza tra il contributo erogato e la somma effettivamente spesa dal dipendente, l'esperienza maturata in questi primi mesi di applicazione della normativa dice che quasi mai il contributo copre tutte le spese sostenute dai dipendenti. Eventuali recuperi di queste somme comporterebbero un'attività di carattere amministrativo-burocratico che la riforma ha inteso eliminare.

In questi primi mesi di vigenza della nuova normativa, non si sono registrati gravi contraccolpi per il sistema delle imprese dei traslocatori. Risulta infatti che, anche con il nuovo regime, le imprese di trasloco più affidabili ed efficienti continuino a ricevere incarichi da parte dei dipendenti del Ministero in via di trasferimento. Quello che si verifica è che i dipendenti interessati, prima di stipulare contratti, operino indagini di mercato più approfondite sulle ditte che offrono le condizioni economiche più vantaggiose, senza al contempo sacrificare la qualità, la sicurezza e l'efficienza dei servizi.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

In ragione di tutto quanto sopra esposto, il Ministero, pur non escludendo a priori la possibilità di integrare e perfezionare in futuro il nuovo quadro normativo (sulla base dei risultati concreti che si avranno con il procedere della sperimentazione del nuovo sistema) per il momento ritiene non opportuno promuovere una revisione del nuovo testo dell'art. 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 in vigore dal 1° gennaio 2014, la cui applicazione sta in effetti dando i frutti di semplificazione amministrativa e risparmio di spesa che erano lo scopo principale della modifica legislativa promossa un anno fa.

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale PISTELLI

(1° dicembre 2014)

GAETTI, SIMEONI, DONNO. - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il mercurio è ampiamente presente negli alimenti, compresi i vegetali, ma la sua forma tossica, il metilmercurio, è riscontrabile a livelli significativi soprattutto nei prodotti ittici ed in particolare nei frutti di mare, nelle specie predatrici quali il pesce spada, il tonno, lo smeriglio, la verdesca e in altre specie che vengono normalmente commercializzate in Italia;

il metilmercurio nel muscolo del pesce si lega specificatamente allo zolfo, quindi agli aminoacidi solforati, distribuendosi così in tutto il tessuto muscolare dell'animale e per tale motivo è impossibile separare porzioni di pesce contenenti mercurio da parti che ne sono prive; inoltre, la presenza di questo contaminante non viene eliminata nemmeno durante la cottura degli alimenti;

questi animali, trovandosi all'apice della catena alimentare marina, possono contenere livelli elevati di metilmercurio, in quantità superiori al 90 per cento del mercurio totale presente nel loro organismo, e dunque costituire importanti fonti di esposizione per l'uomo;

il metilmercurio è particolarmente tossico per il sistema nervoso in fase di sviluppo e per questo si ritengono soggetti più esposti a rischio i bambini e le donne in gravidanza a causa della conseguente esposizione del feto in un periodo critico dello sviluppo cerebrale;

l'EFSA (European food safety authority), autorità europea per la sicurezza alimentare, dopo aver condotto diversi studi, ha determinato per

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

ogni tipo di contaminante presente nei prodotti alimentari, quindi anche per il mercurio, dosi settimanali tollerabili o "livelli sicuri" che l'organismo umano può assumere. Su richiesta della Commissione europea il "Contam", il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'E-FSA, ha recentemente rivalutato la validità delle dosi settimanali tollerabili provvisorie fissate nel 2003 e nel 2010 dal "Jecfa", il comitato congiunto tra FAO e OMS di esperti sugli additivi alimentari, tenendo conto delle nuove informazioni scientifiche riguardanti la tossicità del metilmercurio;

i nuovi studi effettuati hanno riscontrato la possibilità che gli effetti benefici legati agli acidi grassi omega 3 a catena lunga presenti nel pesce abbiano, in precedenza, portato a sottostimare i potenziali effetti negativi del metilmercurio;

il gruppo Contam ha quindi proposto una dose settimanale tollerabile per il metilmercurio di 1,3 microgrammi per chilo di peso corporeo, inferiore rispetto al valore fissato precedentemente dal Jecfa di 1,6 microgrammi per chilo di peso corporeo;

la Commissione europea, nel regolamento (CE) n. 1881/2006 e seguenti modifiche, ha definito i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari e prendendo in considerazione i prodotti della pesca, come ad esempio il tonno e il tonnetto, la triglia, il luccio e il pesce spada, ha stabilito che il tenore massimo di mercurio presente deve essere inferiore a un milligrammo per chilo di peso fresco del prodotto, affinché questo possa essere messo in commercio senza alcun rischio soprattutto per le fasce di popolazione più sensibili all'esposizione di metilmercurio, come bambini e donne in gravidanza. La Commissione europea ha diffuso inoltre una specifica comunicazione nella quale consiglia il consumo di una porzione settimanale non superiore a 100 grammi per quanto riguarda grandi pesci predatori e non più di 2 porzioni settimanali di tonno;

recentemente l'Agenzia spagnola della sicurezza alimentare ha formalmente raccomandato che donne incinte e bambini sotto i tre anni non consumino tonno e pesce spada per la presenza in questi pesci di metilmercurio e che i bambini fra i 3 e i 12 anni non ne consumino più di 50 grammi alla settimana;

considerato che:

secondo organi di stampa, dall'inizio dell'anno in Italia sono stati effettuati 40 sequestri di lotti di pesce da parte delle autorità competenti regionali e nazionali per eccesso di mercurio, con valori di inquinamento da 4 a 6 volte superiori ai limiti massimi consentiti: per rendersi conto di quanto sia allarmante la situazione attuale basti ricordare che il numero di sequestri è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

a seguito di queste segnalazioni il Ministero della salute nel mese di aprile 2014 ha emesso una circolare relativa al campionamento dei prodotti della pesca, in cui si fa notare come, secondo il regolamento (CE) n. 333/2007 nel rispetto delle disposizioni che disciplinano gli scambi intracomunitari, il Paese speditore ha l'onere pressoché esclusivo di garantire la sua conformità sanitaria, mentre lo Stato membro di destinazione può procedere a controlli a sondaggio e non discriminatori;

i controlli per questa specifica tipologia di contaminante ambientale sono articolati come segue: nella fase di importazione da Paesi terzi sono a cura dei posti di ispezione frontaliera del Ministero della salute; nella fase di scambio sul mercato comune europeo sono a cura degli uffici veterinari adempimenti comunitari del Ministero della salute (UVAC); in fase di commercializzazione sul territorio nazionale sono a cura delle ASL. Le partite che superano i limiti di legge per questo contaminante sono respinte alla frontiera oppure, se il prodotto è stato introdotto in vincolo sanitario, si procede al ritiro e alla disposizione di un'attività di controllo più approfondita sui prodotti oggetto di scambio o di importazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea;

sul sito *internet* della Direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori della Commissione europea è stata pubblicata una nota informativa sul metilmercurio nel pesce e nei prodotti ittici. Anche vari Stati membri hanno fornito su questo tema indicazioni pertinenti e consigli mirati destinati ai consumatori, così da tutelare i gruppi vulnerabili della popolazione.

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative intenda promuovere, considerato che il "rischio zero" non può esistere per determinate tipologie di pericoli potenziali come i
metalli pesanti e visto che per gli interroganti è fondamentale informare in
modo corretto il consumatore, al fine di ottenere una diffusione corretta e
non allarmistica di queste informazioni, anche attraverso la pubblicazione di
indicazioni pertinenti sul sito *internet* del Ministero, l'avvio di campagne
educative sul consumo consapevole e il possibile inserimento sulla confezione, o sullo scontrino fiscale, dei consumi settimanali ammissibili per i
prodotti ittici potenzialmente pericolosi per la salute;

quali siano i motivi per cui molte partite di pesce con livelli eccessivi di mercurio non vengano bloccate alle frontiere, ma arrivino sui banchi dei supermercati come segnalato dalle ASL, pur in presenza dei controlli che, secondo il Ministero, sembrano funzionare in modo eccellente, alla luce del fatto che in Italia i casi segnalati per la presenza di mercurio sono au-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

mentati rispetto all'anno scorso e che questi superano di gran lunga il totale dei casi riscontrati in Europa;

se non ritenga che il pesce contaminato, nocivo alla salute dell'uomo, debba essere ritirato e distrutto e non semplicemente respinto alla frontiera, in modo da impedirne l'immissione nel mercato anche attraverso canali illegali gestiti dalla criminalità organizzata;

se, di fronte ad un problema evidente e all'ingente aumento degli stati di allerta e dei lotti ritirati dal mercato, sia stato avviato un piano straordinario di controlli per bloccare il pesce prima che venga commercializzato al dettaglio;

se, nei limiti delle proprie attribuzioni, intenda intervenire a livello europeo e in tutte le sedi competenti chiedendo un risarcimento danni ai Paesi terzi o della Comunità europea che non garantiscano la conformità sanitaria dei loro prodotti esportati.

(4-02419)

(1° luglio 2014)

RISPOSTA. - Occorre in via preliminare chiarire che il riscontro di mercurio oltre i livelli massimi fissati dalla legge in specie ittiche, quali ad esempio il pesce spada, gli squaliformi e il tonno, è un evento possibile, correlato al fatto che queste specie sono predatrici e accumulano i metalli pesanti con l'alimentazione, in proporzione alla taglia e all'età.

Il mercurio resta uno dei rischi maggiormente riscontrati nei prodotti della pesca e oggetto di notifica di allerta nel sistema europeo (rapid alert system for feed and food - RASFF): 72 notifiche nel 2012; 95 notifiche nel 2013; 66 notifiche, di cui 42 segnalate da parte del nostro Paese, nei primi 6 mesi del 2014.

I controlli sono effettuati e previsti lungo tutta la filiera di commercializzazione del prodotto. Quando si tratta di prodotto proveniente da un Paese terzo o da un Paese UE, essi devono essere eseguiti secondo il regolamento (CE) n. 333/2007, per risultare significativi sull'intera partita e, di conseguenza, per poter estendere provvedimenti di rintraccio, ritiro ed esclusione dal consumo alimentare all'intera partita.

Nei primi mesi del 2014 si è avuto un numero crescente di notifiche europee, soprattutto da parte del nostro Paese, dovuto ad un'intensificazione dei controlli in fase di dettaglio, oltre alle attività di sorveglianza messe in atto dagli uffici territoriali e periferici del Ministero.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

Quando i controlli sono condotti su prodotti commercializzati al dettaglio, non essendo effettuati sull'intera partita ma su frazioni di essa, le azioni di ritiro e richiamo sono applicate solo alla frazione campionata. Peraltro, molte positività al dettaglio riguardano, in realtà, una medesima partita di origine e, pertanto, non evidenziano un reale incremento dei casi di positività.

Per questa ragione il Ministero, richiamando gli Assessorati regionali alla corretta ed efficace applicazione delle strategie di campionamento previste in ambito comunitario, ha fornito l'indicazione di privilegiare il primo destinatario delle partite come punto di campionamento, rispetto ai punti vendita al dettaglio. In tal modo si raggiunge un doppio risultato positivo. Infatti, in caso di esito sfavorevole, si esclude dal consumo alimentare l'intera partita prima che sia distribuita ai consumatori e si evitano contestazioni da parte di altri Stati membri, rispetto alle notifiche di allerta diramate dall'Italia. Questa strategia migliora l'intervento di controllo in termini di efficacia, a parità di costo.

In merito al destino finale delle merci non conformi, le autorità competenti su tutto il territorio europeo devono garantire con le verifiche di propria competenza l'esclusione del prodotto dal consumo alimentare umano.

In merito a quanto richiesto, si rappresenta quanto segue.

Sin dal 2007, il Ministero, tenendo presenti i benefici di una dieta che comprenda i prodotti della pesca, ha raccomandato per le donne in gravidanza e i bambini il consumo di una porzione settimanale non superiore a 100 grammi di grandi pesci predatori (pesce spada, squaliformi, marlin e lucci) e non più di 2 porzioni settimanali di tonno. Tali raccomandazioni sono riportate in una nota informativa pubblicata sul sito *internet* del Ministero.

Inoltre, il Ministero ha pubblicato sul proprio portale un opuscolo informativo che mira a promuovere una corretta informazione dei cittadini in tema di consumo di prodotti della pesca. L'opuscolo, pur ribadendo il contributo nutrizionale preziosissimo dei prodotti della pesca, in considerazione dell'apporto di proteine ad elevato valore biologico, di acidi grassi con effetto benefico sul cuore, di vitamine e minerali, associato ad una facile digeribilità, fornisce indicazioni sanitarie per favorirne un consumo consapevole e far sì che alcune fasce di consumatori più delicate, quali donne in stato interessante, anziani e bambini, possano godere degli importanti benefici nutrizionali dei prodotti della pesca senza essere esposte ad alcuni rischi legati alla specie o alla modalità di utilizzo.

I controlli alle frontiere, sia presso i posti di ispezione frontalieri (PIF) italiani che presso quelli degli altri Paesi della UE, riguardano tutte le

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

partite importate relativamente al controllo di identità e al controllo fisico; relativamente al campionamento per analisi la frequenza è, invece, stabilita nell'ambito di piani di monitoraggio in attuazione della normativa UE.

In caso di riscontri di rischi alimentari (come ad esempio il riscontro di mercurio) che coinvolgono Paesi extraeuropei la Commissione europea comunica, tramite il RASFF, il rischio a tutti i PIF degli Stati membri, che dispongono sulle merci potenzialmente a rischio controlli rafforzati, anche con il loro sequestro al confine, che viene rimosso solo dopo l'esito favorevole di 10 controlli consecutivi. Nel caso, quindi, che si riscontri una positività nel corso della serie dei 10 controlli, riparte una nuova serie di controlli, che si interrompe solo alla conclusione, con esito favorevole, di tutti e 10 i controlli. Dopo 3 serie di controlli sfavorevoli, viene attivata una procedura ulteriore, che prevede l'estensione dei controlli al 100 per cento delle spedizioni e in questi casi la Commissione europea può intervenire anche con provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione dello stabilimento o dell'intero Paese terzo ad esportare nella UE.

La necessità di impostare l'attività di controllo di concerto con la Commissione europea e con gli altri Paesi membri nasce dal fatto che i PIF italiani sono parte integrante di una rete unica comunitaria, che effettua i controlli sanitari per conto di tutta l'Unione. Una merce, quindi, può essere controllata presso un PIF comunitario qualsiasi ed essere destinata a uno qualsiasi degli Stati membri. Disposizioni unilaterali dell'Italia potrebbero, pertanto, avere come unico effetto la deviazione dei flussi commerciali, senza incidere in maniera efficace ed adeguata sulla tutela sanitaria dei cittadini italiani e di altri Paesi UE.

Relativamente alle partite contaminate, non si può procedere alla loro distruzione senza il nulla osta delle autorità del Paese di origine, in quanto esse possono esercitare l'opzione della restituzione della merce anche in funzione delle garanzie del diritto alla difesa. La richiesta di risarcimento ai Paesi di origine dovrebbe fare riferimento ad un danno effettivo e documentato; nei casi di respingimento delle partite alla frontiera il danno non sussiste in quanto la partita viene respinta; nei casi di positività riscontrata al dettaglio il prodotto controllato viene distrutto, tuttavia l'esito di analisi non è significativo per la partita di origine e, pertanto, non può essere dimostrato alcun danno; in ogni caso vengono sempre attivate le procedure di allerta attraverso il sistema RASFF, con informativa al punto di contatto europeo, che può eventualmente valutare la segnalazione al Food and veterinary office of the European Commission per l'attivazione di un *audit* nei confronti dei Paesi UE che dovessero presentare ripetute infrazioni rispetto ad uno specifico parametro.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

DE FILIPPO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

MANCONI. - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il signor Lucio Bertè arriva a Roma il 5 dicembre 2013 nel pomeriggio per partecipare ad un'iniziativa radicale non violenta di sensibilizzazione rivolta a papa Francesco relativa al cimitero paleocristiano di Milano, a rischio di smantellamento per far posto a un parcheggio per auto; dell'iniziativa viene immediatamente informato via posta elettronica dalla segretaria del Partito radicale, onorevole Rita Bernardini, il direttore della sala stampa vaticana padre Lombardi; il signor Bertè provvede inoltre a imbucare il testo del comunicato con le ragioni della iniziativa non violenta nella speciale cassetta delle lettere al papa presso l'ufficio mobile delle Poste vaticane;

dopo essersi recato presso la sede del Partito radicale per scrivere "Radicali per sant'Ambrogio" su un ombrello argentato di 100 centimetri di diametro, il signor Bertè raggiunge piazza S. Pietro, e, su indicazione degli agenti di pubblica sicurezza, si colloca alla fine di via della Conciliazione, all'altezza del passaggio pedonale che segna il confine con la piazza con due transenne fisse in ferro tubolare;

appende alle transenne tre cartelli con il collare di stoffa e apre a terra l'ombrello argentato con il *logo* "Radicali per Sant'Ambrogio"; sui tre cartelli è scritto: sul primo "NO parking against Christian Martyrs", sul secondo "I martiri hanno scritto l'Editto di Milano", e sul terzo "Cimitero ad Martyres: un luogo per pregare, meditare, riflettere, in religioso silenzio";

i primi a fermarsi sono due religiosi filippini, un seminarista e padre Jess, che fa raccontare la storia del cimitero "ad Martyres", esprime la sua solidarietà e annuncia le sue preghiere per il successo dell'iniziativa; quindi il signor Bertè trascorre la prima notte su una panchina di travertino;

la mattina del 6 arriva la Polizia locale alla quale Bertè consegna il comunicato stampa del 4 dicembre con la spiegazione della sua iniziativa di sensibilizzazione non violenta. Gli agenti chiedono se abbia avvisato la Questura di Roma ed egli risponde di non averlo ritenuto necessario perché è da solo, che però di solito avvisa per cortesia e per avere la protezione delle forze dell'ordine, per cui promette loro di telefonare alla figlia per farle inviare alla Questura via *e-mail* il comunicato stampa e le sue scuse. Poche decine di minuti dopo la figlia del signor Bertè gli conferma di aver eseguito quanto le era stato richiesto;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

il 7 dicembre, dopo la seconda notte all'aperto, alle 7.00 il signor Bertè si reca ad un bar a 50 metri dal "presidio" per bere il primo dei tre cappuccini giornalieri del digiuno radicale. Lì si ferma per una ventina di minuti a conversare con monsignor Abruzzese, sacerdote statunitense a Roma, il quale si mostra solidale con l'iniziativa radicale per il giardino della memoria dei martiri cristiani e per la valorizzazione della loro "normalità" di uomini e donne e promette al signor Bertè le sue preghiere di sostegno;

al ritorno in piazza, l'ombrello con il *logo* risulta sparito, per cui nel pomeriggio il signor Bertè deve tornare presso la sede del Partito radicale per preparare un cartello sostitutivo di 70 x 100 cm. con la stessa scritta "Radicali per Sant'Ambrogio". La sera torna a S.Pietro e fissa il nuovo cartello ad una delle transenne e trascorre la terza notte con i senza tetto che di consueto arrivano ai portici in cima a via della Conciliazione tra le 21 e le 21.30, orario in cui i volontari distribuiscono da mangiare e le bevande calde:

l'8 dicembre, festa dell'Immacolata, verso le 8.30 il signor Bertè viene avvicinato da un furgone della Polizia di Roma Capitale che gli dice che deve staccare il cartello attaccato con lo *scotch* alla transenna in ferro tubolare a fianco del passaggio pedonale. Bertè spiega loro di non poterlo staccare perché è l'unico segno di riconoscimento dei radicali per Sant'Ambrogio che rappresenta come portavoce conducendo l'azione pubblicamente. Preso atto della risposta, gli agenti della Polizia locale vanno via senza insistere;

verso le 9 arriva un'auto della pubblica sicurezza. Un funzionario della Questura lo invita a togliere il cartello; il signor Bertè ripete quindi anche al funzionario di pubblica sicurezza che non può toglierlo perché sta conducendo un'iniziativa preannunciata, che non sarebbe stata più identificabile. Precisa poi che in precedenza il nome dei radicali per Sant'Ambrogio era scritto su di un ombrello argentato aperto e appoggiato al marciapiede, più ingombrante del cartello attaccato, ma che il giorno prima era stato rubato. Il funzionario conferma che sull'ombrello non avrebbe avuto nulla da ridire proprio perché non era fissato. Il problema non sono neanche i cartelli al collo o quelli appoggiati, ma solo quello fissato alla transenna con lo *scotch*. Il signor Bertè ripete che comunque non ritiene di poterlo togliere spontaneamente o per ordine ricevuto perché è la sua identificazione e comunque non dà fastidio al passaggio dei pedoni, anche se si rende conto di incorrere nella violazione dell'art. 650 del codice penale per disobbedienza all'ordine dell'autorità;

a quel punto il funzionario della Questura ordina agli agenti di prelevare tutto il materiale e di caricarlo in macchina. Poi fa togliere al signor Bertè la giacca e svuotare tutte le tasche. Lo fa perquisire in mezzo alla strada e gli chiede se ha con sé delle armi. Il signor Bertè dichiara di avere un taglierino nella borsa-carrello e viene quindi caricato in auto e portato al commissariato Borgo;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

presso il Commissariato il signor Bertè insiste perché nel verbale sia inserita la denuncia *ex* art. 650 del codice penale, che consentirebbe di portare in sede penale la causa del cimitero ad Martyres. Dopo 3 ore il signor Bertè viene rilasciato, e preannuncia che sarebbe tornato nella postazione da dove era stato prelevato, attenendosi alle indicazioni ricevute, cioè senza cartelli fissi;

il 10 dicembre, dopo la quinta notte tra i senza tetto, il signor Bertè torna al suo posto, sul passaggio pedonale di via della Conciliazione, e attende l'arrivo delle forze dell'ordine, con il cartello al collo, per "timbrare" il cartellino della sua presenza e ufficializzare la notte di "presidio" passata all'aperto;

per prima, verso le 7.15, arriva un'auto dei carabinieri e il signor Bertè prende l'iniziativa di presentarsi insistendo per essere identificato e registrato, cosa che viene fatta, anche attraverso un collegamento telefonico con il comando. Tornato al passaggio pedonale, dopo un po' arrivava un furgone con gli agenti della Polizia locale. Dopo le 9 arriva la Polizia di Stato. Dopo i saluti e le spiegazioni, gli agenti chiamano il loro comando. Finita la telefonata ordinano al signor Bertè di togliersi il cartello, lo caricano sull'auto con il carrello della spesa che gli fa da valigia-ufficio e lo portano ancora al commissariato Borgo;

stesso rituale del giorno 8, con il verbale di sequestro e la nomina del difensore, anche se questa volta in maniera apparentemente ingiustificata, dato che una persona sola può andare o stare dove vuole con un cartello al collo senza dover chiedere o informare nessuna autorità. Egualmente ingiustificata appare una nuova contestazione dell'art. 650 del codice penale, dato che in questa occasione non c'è stato un ordine a cui il signor Bertè abbia disobbedito;

il signor Bertè chiede che vengano raccolte sue spontanee dichiarazioni e viene accontentato. Annuncia che sarebbe andato in Questura per avere chiarimenti e sanare eventuali malintesi con l'ufficio di gabinetto del questore. Gli agenti affermano che in Questura lo avrebbero portato loro, e così avviene, solo che invece che dal capo di gabinetto lo fanno entrare al reparto anticrimine dove gli notificano il foglio di via obbligatorio per Milano, da eseguirsi entro 24 ore e con diffida dal tornare a Roma per 2 anni senza autorizzazione. Il signor Bertè si rifiuta di firmare la notifica perché la ritiene non corrispondente al vero e priva delle informazioni raccolte e verbalizzate dagli altri poliziotti i giorni 8 e 10 dicembre;

in conclusione, il signor Bertè lamenta di essere stato privato di un forte mezzo di persuasione quale il presidio continuo, giorno e notte, in prossimità di piazza S. Pietro, con un grave danno all'efficacia della sua azione politica e dei suoi diritti di cittadino. Il recente episodio del compleanno di papa Francesco festeggiato con i senza tetto di piazza S. Pietro, con-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

tattati dal suo elemosiniere, dimostrerebbe che il foglio di via gli avrebbe impedito di contattare una persona direttamente collegata al papa e di raggiungere il suo obiettivo di informare il pontefice dell'esistenza del caso del cimitero ad Martyres di Milano,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti quali siano i gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica che hanno giustificato il provvedimento adottato dal questore di Roma in danno del signor Bertè.

(4-01519)

(21 gennaio 2014)

RISPOSTA. - L'8 dicembre 2013, in occasione dell'Angelus in piazza San Pietro, personale della Polizia di Stato in servizio di ordine pubblico ha notato un uomo, identificato in Lucio Bertè, proveniente da Milano, intento a manifestare in via della Conciliazione, angolo piazza Pio X con un cartello appeso al collo e dei cartelli affissi su 3 transenne.

Tale gesto dimostrativo aveva l'intento di richiamare l'attenzione del Santo Padre sul problema della costruzione d un parcheggio in località Sant'Ambrogio a Milano, su un'area attualmente adibita a cimitero paleocristiano.

Il signor Bertè, qualificatosi come dirigente del partito radicale, è stato informato dagli agenti del divieto di manifestazioni vigente in piazza Pio XII, attigua al territorio dello Stato del Vaticano, e, pertanto, è stato esortato a desistere dall'iniziativa che, tra l'altro non era stata oggetto di preavviso all'autorità di pubblica sicurezza. A fronte del diniego opposto dal signor Bertè, gli operatori di polizia hanno ritenuto necessario avviare gli adempimenti di rito volti a segnalare il medesimo in stato di libertà per i reati descritti. Prima, però, lo hanno sottoposto, come da consueta prassi di autotutela, a un sommario controllo che ha permesso di rinvenire un taglierino di cui non era stato dichiarato spontaneamente il possesso.

Condotto con l'auto di servizio negli uffici del commissariato di zona, il signor Bertè è stato deferito all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli articoli 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 650 del codice penale, nonché, in relazione al possesso del taglierino, per la fattispecie prevista dall'articolo 4 della legge n. 110 del 1975.

Due giorni dopo il signor Bertè è stato nuovamente fermato in via della Conciliazione, perché impegnato a manifestare senza la necessaria autorizzazione. Esortato più volte a desistere, ha dichiarato di voler continuare a manifestare. È stato, quindi, condotto al locale commissariato e denunciato

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

nuovamente ai sensi degli articoli citati. Nella circostanza, è stato adottato nei confronti del signor Bertè il provvedimento del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nella capitale per 2 anni. Alla base del provvedimento, la circostanza che egli si era reso responsabile, in soli 3 giorni, di 2 identiche violazioni caratterizzate dalla consapevole mancanza del preavviso, le sue dichiarazioni di non voler desistere dall'iniziativa, i suoi diversi precedenti penali, tra cui alcuni specifici, l'insussistenza di legittimi motivi per soggiornare a Roma.

In ordine all'opportunità di adottare tale provvedimento, il questore ha evidenziato anche come fosse legittimo presumere, vista l'ostinazione dimostrata da Bertè nel perseguire i propri obiettivi, che egli avrebbe potuto mettere in atto altre iniziative vietate, al limite ancora più eclatanti, approfittando dell'imminenza delle festività natalizie che richiamano un gran numero di turisti al Vaticano.

Si informa, infine, che, contro il provvedimento di foglio di via obbligatorio, l'interessato ha proposto ricorso gerarchico al prefetto di Roma. Considerate le argomentazioni avanzate dal ricorrente e non configurandosi nel profilo e nel comportamenti del soggetto i connotati del pericolo per la sicurezza pubblica, previsti dal decreto legislativo n. 159 del 2011 come presupposto di tale tipo di provvedimenti, il ricorso è stato accolto con conseguente ritiro del provvedimento interdittivo.

Il Vice ministro dell'interno
BUBBICO

(2 dicembre 2014)

MUSSINI, BATTISTA, CASTALDI, CAMPANELLA, DON-NO, ROMANI Maurizio. - Ai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

la legislazione italiana prevede che, per determinate categorie di consumatori ben specificate, si possa richiedere la fatturazione dei prodotti con IVA (Imposta sul valore aggiunto) agevolata o esente, a seconda della categoria cui appartengono, presentando una serie di documenti necessari;

l'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, recepisce, nell'ambito della normativa nazionale, gli accordi internazionali che prevedono eventuali agevolazioni ai fini dell'applicazione dell'IVA;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

per acquisti da parte di organizzazioni, rappresentanti diplomatici e consolari stranieri non residenti in Italia, l'articolo 72, comma 3, individua espressamente una serie di cessioni e prestazioni che assumono il carattere di non imponibilità, con la conseguenza di essere assimilate alle esportazioni. La "non imponibilità" è inapplicabile "alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati" (articolo 72, comma 2);

ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, risulta necessario che l'organizzazione estera presenti "per ogni singola operazione, apposita richiesta [mod. 181 US] al Ministero degli affari esteri il quale, ove si verifichino le necessarie condizioni per l'ammissione all'agevolazione medesima, vi appone analoga attestazione. Il modulo relativo all'accennata certificazione deve essere dall'acquirente consegnato all'operatore economico e da questi conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente al duplicato della fattura che va emessa in ogni caso e che, ai sensi dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, può comprendere cessioni e prestazioni effettuate nello stesso giorno o nel corso della stessa settimana" (circolare n. 38/73);

la risoluzione ministeriale n. 20 del 10 febbraio 2000 avrebbe sottolineato che il predetto modello può essere utilizzato solo dai rappresentanti diplomatici e consolari, ovvero da soggetti appartenenti a organizzazioni internazionali, mentre "per tutti gli altri organismi, invece, la non imponibilità è operante sulla base della presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione che contenga i riferimenti a norme o trattati internazionali che prevedono l'agevolazione";

il beneficio sarebbe esteso anche al personale tecnicoamministrativo facente parte delle sedi citate, se appartenenti a Stati che riconoscono il medesimo criterio di non imponibilità e a condizione che i soggetti interessati "non siano cittadini italiani e che non abbiano in Italia la residenza permanente" (circolare n. 38/73);

anche nel caso di acquisti da parte di organizzazioni, rappresentanti diplomatici e consolari italiani operanti in altri Stati UE, si fa riferimento all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che recepisce, nell'ambito della normativa nazionale, gli accordi internazionali che prevedono eventuali agevolazioni ai fini dell'applicazione dell'IVA;

nel caso in cui siano operatori italiani a fornire beni ai soggetti in questione, con sede in altri Paesi membri, "la relativa fattura dovrà essere emessa senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 72, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dietro presentazione del formulario debitamente vistato dalle autorità competenti del paese membro interessato. Per tali forniture gli operatori italiani non so-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

-1782 -

FASCICOLO 66

no tenuti a compilare gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, in quanto i destinatari non sono soggetti passivi IVA nel paese di destinazione" (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 78/98);

la circolare dell'Agenzia delle entrate 62 del 1° agosto 2002 ha successivamente specificato che "il medesimo beneficio si applica anche ai rappresentanti diplomatici e consolari della Repubblica Italiana, accreditati presso altri Stati membri dell'Unione europea o presso Organismi Internazionali ivi situati, nonché al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le Rappresentanze e gli enti in questione. È appena il caso di precisare che anche questi ultimi soggetti dovranno esibire il modulo, vistato dalla competente autorità dello Stato membro ospitante, con cui si attesta il diritto all'agevolazione in discorso";

la risoluzione ministeriale n. 97 del 30 luglio 1998, pur negando in generale al personale militare che presta servizio presso le ambasciate la possibilità di acquisire beni a uso personale in Italia in regime di non imponibilità, salvo che si possa configurare da parte del cedente una vera e propria esportazione, disporrebbe diversamente per quello incaricato presso altri Stati comunitari. Per quest'ultimo, infatti, "dopo l'immissione in servizio ... presso la sede diplomatica estera" può essere riconosciuta l'agevolazione "a condizione che venga esibito il formulario "certificato di esenzione dall'IVA e dalle accise" approvato in sede comunitaria, munito del visto dell'autorità competente dello Stato membro ospitante";

per gli agenti diplomatici, consolari, delle organizzazioni internazionali (nonché per il personale tecnico-amministrativo) e loro sedi, è prevista l'esenzione dal pagamento dall'IVA per le utenze di luce, acqua, gas e telefono. Anche nel caso della telefonia mobile, a condizioni di reciprocità, i funzionari diplomatico-consolari, in possesso di un abbonamento, possono fare richiesta di esenzione dal pagamento dell'IVA e dalla tassa di concessione governativa;

l'esenzione è concessa solo a condizione di reciprocità, ovvero solo se lo Stato estero che ne fa richiesta garantisce la stessa agevolazione alle rappresentanze italiane presenti nel loro territorio,

si chiede di sapere:

se il regime di agevolazione o di esenzione possa essere giustificato da qualche particolare *status* dei soggetti in questione, che li ponga al di sopra dei comuni cittadini, costretti a sopportare anche il recente aumento dell'IVA;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, data l'attuale crisi economica, sospendere le agevolazioni ed esenzioni a favore di un regime effettivamente paritario, che ripartisca i costi della crisi fra tutti i citta-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

dini, compresi gli agenti diplomatici e consolari e il personale delle sedi estere;

se non ritengano utile attivarsi al fine di promuovere la revisione degli accordi in materia di agevolazione ed esenzione dall'IVA.

(4-01502)

(16 gennaio 2014)

RISPOSTA. - Il regime delle agevolazioni ed esenzioni fiscali è giustificato dallo *status* di agente diplomatico o consolare accreditato presso uno Stato estero, ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963, rispettivamente relative alle relazioni diplomatiche (CVRD) e alle relazioni consolari (CVRC), che prevedono da una parte l'esenzione da ogni imposta o tassa per le stanze della missione di cui siano proprietari o conduttori lo Stato accreditante e il capo della missione (art. 23 della CVRD e art. 32 della CVRC), e stabiliscono dall'altra l'esenzione per l'agente diplomatico da ogni imposta e tassa personale o reale, nazionale, regionale o comunale (art. 34 della CVRD; in termini analoghi si esprime l'art. 49 della CVRC).

Tali Convenzioni sono state ratificate dalla stragrande maggioranza dei Paesi del mondo (rispettivamente 189 e 176).

La *ratio* dell'esenzione è assai risalente e costituisce una norma di diritto internazionale consuetudinario, cioè generale e quindi valevole anche per gli Stati che non dovessero aver sottoscritto le Convenzioni, che sono ricognitive-codificatorie delle stesse norme consuetudinarie. Tale *ratio* è quella del consentire nella maniera più agevole lo svolgimento delle funzioni ufficiali dei funzionari in uno Stato estero in cui gli stessi si trovano a dimorare per lo svolgimento di funzioni ufficiali in rappresentanza dello Stato d'invio, dove, al contrario, gli stessi restano regolarmente soggetti a imposte e tasse al pari di ogni altro cittadino.

Si ricorda che gli agenti diplomatici e consolari stranieri non sono cittadini italiani né residenti in Italia. D'altronde, non è uso internazionale che i costi legati alla congiuntura economica locale debbano essere sostenuti dalle missioni diplomatiche straniere, così come si ritiene che le missioni diplomatiche italiane all'estero non debbano sostenere i costi legati alle crisi economiche di altri Paesi.

Da oltre 50 anni, la Convenzione di Vienna del 1961 rappresenta il pilastro fondamentale delle relazioni diplomatiche e favorisce lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra le nazioni. Essa codifica la prassi internazionale riconosciuta e condivisa dalla comunità internazionale, come dimostra-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

to dal fatto che è stata ratificata da 189 Stati. Il Governo ritiene pertanto che denunciare la Convenzione sia un'ipotesi non praticabile dal punto di vista dell'opportunità politica e comunque inefficace in quanto, per la loro natura consuetudinaria, gli obblighi codificati nella Convenzione resterebbero vincolanti per l'Italia. La sospensione o eliminazione delle agevolazioni fiscali e delle esenzioni previste per i diplomatici stranieri e per i funzionari internazionali potrebbe avvenire solo attraverso la rinegoziazione di tutti i relativi accordi di sede con le oltre 50 organizzazioni internazionali aventi sede in Italia e con tutti gli Stati parte delle Convenzioni di Vienna. Rinegoziazione che appare pressoché impossibile in quanto richiede il consenso delle controparti alla modifica della disciplina vigente. Per contro, ogni modifica unilaterale da parte italiana dei regimi costituirebbe un illecito internazionale da cui discenderebbero reazioni e contromisure da parte di Stati e di organizzazioni internazionali per la reintegrazione dell'ordine giuridico violato. Inoltre, la procedura non basterebbe a legittimare una tale azione dal punto di vista del diritto interno, dove le agevolazioni sono previste, come già detto, da apposite leggi ordinarie con le quali sono state recepite tutte le Convenzioni internazionali.

Come specificato dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'introduzione di ulteriori limiti all'applicazione di non imponibilità di cui all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ancorché dettate da motivazioni legate al difficile momento economico sarebbe non conforme alle norme comunitarie.

L'articolo 72 (e successive modifiche) recepisce infatti nell'ordinamento nazionale le disposizioni contenute nell'articolo 151 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, che prevede l'applicazione del regime di esenzione (*rectius* di non imponibilità) a fini dell'IVA, alle operazioni effettuate nei confronti di una serie di organismi internazionali e comunitari, lasciando in capo agli Stati membri, in assenza di norme fiscali uniformi, la possibilità di determinare autonomamente i limiti entro cui tale regime di favore si applica.

A tal riguardo, la normativa nazionale ha previsto l'applicazione del regime di non imponibilità alle cessioni di beni e prestazioni di servizi di importo superiore a 300 euro (fatta eccezione per le operazioni di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 72 ossia "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato"); inoltre per quanto concerne le operazioni effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, la non imponibilità si applica solo se gli stessi appartengono a Stati che, in via di reciprocità, rico-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

noscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani.

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

PISTELLI

(1° dicembre 2014)

PUGLIA, CAPPELLETTI, MANGILI, COTTI, MORONESE, NUGNES, GAETTI, BERTOROTTA, AIROLA, BUCCARELLA, MUSSINI, MORRA, MONTEVECCHI, CASTALDI, CATALFO, CRIMI, DONNO, MARTELLI, MARTON, ORELLANA, PAGLINI, ROMANI Maurizio, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

nel Comune di Torre Annunziata (Napoli) in data 3 aprile 2013 si è insediata la commissione d'accesso che ha il compito di vagliare, per conto del Ministero dell'interno, la regolarità degli atti amministrativi legati all'attività dell'ente ed eventuali infiltrazioni camorristiche e condizionamenti in seno all'amministrazione stessa;

il prefetto di Napoli ha prorogato fino al 2 agosto l'incarico della commissione medesima;

risulta agli interroganti che la relazione della commissione sia stata trasmessa alla prefettura che a sua volta, da oltre un mese, avrebbe inviato il tutto al Ministero;

nelle more il Comune di Torre Annunziata è a tutt'oggi senza una guida per le difficoltà di comporre una Giunta;

indiscrezioni dell'ultima ora portano gli interroganti a pensare fondatamente che alla base di questi ritardi vi sia un ulteriore "pasticcio" per accontentare i rappresentanti politici che fanno parte del Consiglio comunale,

si chiede di sapere:

quali conclusioni abbia raggiunto la commissione d'accesso relativamente all'analisi della situazione gestionale dell'ente;

se corrisponda al vero che il prefetto abbia inviato al Ministero la relazione definitiva della commissione d'accesso;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

se il Ministro in indirizzo abbia acquisito ed esaminato la relazione stessa;

quali iniziative intenda assumere per porre fine ad ogni eventuale forma di condizionamento degli amministratori, garantendo ai cittadini la certezza del principio di legalità nonché il buon andamento dell'amministrazione comunale.

(4-01111)

(7 novembre 2013)

PUGLIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, COTTI, CRIMI, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, PETROCELLI, SANTANGELO, SERRA, VACCIANO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 14 marzo 2013 il Ministro *pro tempore* dell'interno ha delegato il prefetto di Napoli ad esercitare i poteri di accesso ed accertamento di cui al decreto-legge n. 629 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 726 del 1982, affinché si avviassero le necessarie procedure per addivenire all'eventuale scioglimento del Consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli) per condizionamento camorristico a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

in data 27 marzo 2013 il prefetto ha nominato la relativa commissione, che il 1° agosto 2013 ha presentato il suo resoconto, consentendogli il 5 settembre di relazionare al Ministro, il quale il 7 novembre 2013 ha decretato la conclusione del procedimento per insussistenza dei presupposti di cui al comma 2 dell'articolo 143;

il 15 novembre 2013 fonti di stampa locale hanno riportato la notizia, evidenziando che i commissari si erano espressi per l'epilogo dell'organo assembleare. Il 4 marzo 2014, il quotidiano "Metropolis" ha riferito che il sindaco ha ricevuto dalla prefettura due elenchi: uno da comunicare ai consiglieri; uno riservato, contenente prescrizioni, raccomandazioni e consigli. Quello pubblico riguarda i mancati abbattimenti degli abusi edilizi e i lavori di piazza San Luigi nel rione "Carceri", notoriamente feudo del *clan* Gionta:

secondo quanto segnalato agli interroganti sorge il dubbio di divergenze fra relazione commissariale, relazione prefettizia e decreto ministeriale, dubbio che viene rafforzato dai recenti precetti disposti dal prefetto nei confronti del Comune, che sembrerebbero avvalorare proprio l'ipotesi della posizione sfavorevole assunta dai commissari nella loro relazione e ri-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

portata tanto dalle testate giornalistiche, quanto da un esposto presentato al procuratore della Repubblica di Torre Annunziata in data 6 marzo 2014 dall'ex deputato ed ex magistrato Michele Del Gaudio. Questo esposto faceva seguito già ad una prima istanza inoltrata al prefetto di Napoli il 4 agosto 2011 per sollecitare gli interventi necessari per lo scioglimento del Consiglio comunale prima delle elezioni del 2012;

se questo scenario fosse corrispondente al vero, sarebbe lecito ipotizzare tre possibili ricostruzioni dell'accaduto. Secondo una prima ipotesi, il prefetto avrebbe smentito le conclusioni della commissione d'accesso, avvalendosi di ulteriori ed antitetiche indagini, allegate al suo rapporto al Dicastero. Se al contrario, non avesse compiuto altre verifiche, avrebbe allora dedotto l'inverso dagli atti della commissione, sulla base di una diversa interpretazione e ricostruzione della relazione commissariale. Se infine, vi si fosse uniformato, optando per lo scioglimento, il Ministro o si sarebbe basato su dati in suo possesso differenti da quelli dei commissari, oppure avrebbe deciso in contrasto con gli elaborati prefettizi, pur richiamandoli, senza contraddirli, nel suo provvedimento;

considerato che, a parere degli interroganti:

sarebbe opportuno dissipare i dubbi e l'allarme sociale che si stanno diffondendo nell'opinione pubblica e fornire i dovuti chiarimenti sulla vicenda, affinché sia precisato con maggiore risolutezza e fermezza che il Consiglio comunale di Torre Annunziata non è condizionato dalla camorra;

in effetti, nonostante dopo il primo esposto si siano svolte le elezioni, apparirebbe inverosimile che un cambiamento della Giunta possa sanare un eventuale, costante e documentato condizionamento mafioso. Parimenti, nemmeno la sostituzione di un assessore potrebbe eventualmente assolvere una pressoché intera classe politica;

peraltro, sempre secondo quanto segnalato agli interroganti, il prefetto non sembrerebbe completamente convinto dell'assenza del condizionamento, dal momento che ha sollecitato pubblicamente provvedimenti di chiaro significato anticamorristico al Comune di Torre Annunziata,

si chiede di sapere:

quali siano le informazioni in possesso del Ministro in indirizzo in merito alle vicende che stanno provocando non poco allarme nella comunità territoriale;

se intenda rendere pubbliche le relazioni del prefetto e della commissione di accesso, nonché le recenti prescrizioni, con eventuali *omissis* per le notizie coperte da motivato segreto amministrativo o istruttorio;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

se intenda, ove possibile, rendere pubbliche almeno le conclusioni delle relazioni del prefetto e della commissione d'accesso, onde verificarne l'eventuale contrasto;

quali azioni intenda porre in essere per accertare ed eventualmente monitorare possibili condizionamenti camorristici del Comune di Torre Annunziata;

se ravvisi i presupposti per procedere comunque a norma dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000, comma 1, lettera *a*), in ragione delle prescrizioni che il prefetto ha dovuto disporre nei confronti del Comune.

(4-02095)

(17 aprile 2014)

RISPOSTA. (*) - Si risponde congiuntamente alle interrogazioni 4-01111 e 4-02095.

Con decreto del 7 novembre 2013, il Ministro ha disposto, ai sensi dell'articolo 143, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali), la conclusione del procedimento che era stato avviato dal prefetto di Napoli nei confronti del Comune di Torre Annunziata con la nomina di una commissione di accesso e indagine, previa delega dei poteri di accesso e di accertamento di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 629 del 1982, convertito dalla legge n. 726 del 1982.

L'attività svolta dalla commissione ha evidenziato delle criticità ma non tali da concretizzare i presupposti per lo scioglimento del Comune di Torre Annunziata, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali. Si è ritenuto, infatti, che gli elementi raccolti non rivestissero i caratteri richiesti dalla normativa vigente sotto il profilo della concretezza, della univocità e della rilevanza, anche alla luce del parere del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione si è tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa, ormai consolidato, secondo cui l'applicazione delle misure straordinarie va motivata con riferimento a risultanze obiettive circa la sussistenza dei "collegamenti" o delle "forme di condizionamento".

Va tuttavia ricordato che con decreto del prefetto di Napoli del 7 gennaio 2014 il sindaco di Torre Annunziata è stato invitato a porre in essere, entro il termine di 6 mesi, le iniziative necessarie a rimuovere le forme di

-

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

sviamento dell'attività amministrativa e gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico rilevati in sede ispettiva, che, ove perduranti, avrebbero potuto portare allo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 141 del testo unico degli enti locali. Al sindaco sono state anche trasmesse, con atto separato, le schede richiamate in una delle 2 interrogazioni, con l'avvertenza di adottare misure idonee ad evitare la loro diffusione, se non per le finalità per le quali erano state trasmesse, e a custodirle con adeguate procedure di sicurezza, in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

In merito alle iniziative intraprese a seguito dell'invito-diffida del prefetto, il sindaco di Torre Annunziata ha fornito un quadro della situazione che sarà esposto in sintesi.

In primo luogo, è stata rinnovata la Giunta, la quale attualmente risulta formata da un gruppo di professionisti, senza precedenti esperienze politiche. Anche i principali organi dell'amministrazione sono stati interessati da cambiamenti favoriti dalla nuova maggioranza consiliare, che ha assunto un atteggiamento di forte collaborazione con la Giunta.

Sempre secondo quanto riferito dal sindaco, il mutato scenario politico ha consentito di assumere una serie di incisive misure nei diversi settori. Le opere abusive rilevate in via Marzabotto e nell'area largo San Luigi sono state abbattute. L'amministrazione comunale si è costituita parte civile nel procedimento penale relativo al primo abuso, mentre, con riferimento al secondo, è stato dato incarico al legale del Comune di agire per ottenere il risarcimento dei danni. Inoltre, è stata avviata un'approfondita attività dl monitoraggio degli interventi di edilizia abusiva sul territorio, al fine di acquisire una più precisa conoscenza delle dimensioni del fenomeno. Contestualmente è stato disposto il censimento degli occupanti degli alloggi residenziali pubblici per verificare la titolarità delle assegnazioni, la regolarità del pagamento dei canoni, gli spazi effettivamente occupati e l'esistenza di eventuali abusi edilizi. Nei confronti degli occupanti sine titulo sono state intraprese le procedure di sgombero, quelle coattive per il recupero delle morosità maturate, nonché quelle ablative nei casi di "ampliamento" non autorizzato degli immobili. Nell'esecuzione di tali interventi è stata data priorità al casi di abuso commessi da appartenenti a organizzazioni criminali o da loro familiari.

Sempre al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio, è stato istituito un gruppo interdipartimentale con il compito di svolgere un costante monitoraggio del territorio, al di là degli ordinari servizi di controllo. Su espresso invito della Prefettura di Napoli, l'amministrazione comunale ha provveduto ad adottare il regolamento per le concessioni demaniali e quello per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture. Mentre, di iniziativa, si è dotata di un'altra serie di regolamenti necessari a garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa in diversi settori. Con particolare riferimento alle procedure di aggiudicazione degli ap-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

palti pubblici e al rilascio delle autorizzazioni nel settore dei pubblici esercizi, il sindaco ha emanato specifiche direttive, estese anche alle società partecipate, prevedendo una serie di cautele necessarie ad assicurare la massima trasparenza nella gestione di questi delicati settori.

In merito alla gestione del personale, l'amministrazione comunale ha riferito che i dipendenti comunali e delle società partecipate condannati per assenteismo sono stati assegnati a diverso incarico o, laddove ciò non sia stato possibile, sottoposti ad un'attenta vigilanza. In ogni caso, gli stessi sono stati esclusi dall'attribuzione di posizioni organizzative o da compensi collegati alla produttività. Per contrastare più efficacemente il fenomeno dell'assenteismo, sono state attivate particolari forme di controllo, anche di concerto con le forze di polizia. Inoltre, è stata disposta una rotazione dei dipendenti nelle loro funzioni, anche al fine di prevenire possibili forme di corruzione.

In merito ai servizi cimiteriali, l'amministrazione comunale ha riferito che tutte le anomalie segnalate all'esito dell'attività ispettiva sono state eliminate, mentre i servizi pubblici sono attualmente esercitati da un soggetto appaltatore selezionato dal provveditorato alle opere pubbliche in veste di stazione unica appaltante.

In materia di concessioni demaniali, si è già detto dell'avvenuta adozione del regolamento comunale di disciplina dello specifico settore. Si aggiunge che il Comune ha reso noto di aver avviato anche un'attività di verifica di tutti gli atti concessori in corso. Relativamente alle autorizzazioni commerciali rilasciate per i pubblici esercizi, a seguito di uno *screening* generale di tutte le licenze rilasciate e a conclusione dei controlli effettuati, è stato disposto il ritiro di 3 autorizzazioni.

Si segnalano 2 ulteriori, significative iniziative del Comune di Torre Annunziata: la scelta del sorteggio elettronico per l'individuazione degli scrutatori in occasione delle elezioni europee del mese di maggio 2014 e la presentazione, in accoglimento dell'invito del prefetto di Napoli, dell'istanza di adesione al protocollo per l'integrazione dei sistemi di prevenzione della corruzione stipulato tra le Prefetture della Campania, l'ANCI Campania e alcuni Comuni della regione.

Si soggiunge, infine, che il provvedimento con cui il Ministro ha concluso il procedimento di accesso e indagine avviato nei confronti del Comune è stato pubblicato nella sezione dedicata del portale del Ministero, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale in data 4 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2009, n. 278.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BOCCI

(26 novembre 2014)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

-1791 -

FASCICOLO 66

VACCIANO, SIMEONI, COTTI. - Al Ministro della difesa. - Premesso che nei pressi della città di Latina è situato l'aeroporto "Enrico Comani", sede del 70° stormo "Giulio Cesare Graziani" dell'Aeronautica militare. Tale reparto è completamente dedicato all'addestramento al volo dei piloti provenienti dall'accademia aeronautica nonché da altre componenti delle forze armate italiane quali la Guardia di finanza, l'Esercito italiano, la Polizia di Stato e della Marina militare. Inoltre l'aeroporto ospita il locale aeroclub. Il reparto ha a disposizione il velivolo SF-260EA che ha sostituito la vecchia versione denominata SF 260;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

tutti i velivoli SF-260EA, da poco acquisiti dall'Aeronautica militare per la formazione dei piloti militari italiani, sarebbero fermi da circa un anno a causa di problemi tecnici riscontrati poco dopo l'entrata in linea degli stessi. Attualmente l'attività scolastica e di addestramento è sospesa per carenza di allievi e l'ultimo corso, del 2013, è stato completato utilizzando dei vecchi velivoli S208, non in dotazione al 70 stormo, utilizzati anche al fine di evitare che i piloti istruttori rimangano inattivi troppo a lungo;

da notizie acquisite, anche tramite ricerche telematiche, in un *forum* di appassionati di aeronautica (l'Amvi), si evince che i precedenti aerei a disposizione dal 1976, modello SF-260 AM, con una scelta forse non del tutto oculata, furono sostituiti nel 2005 da 30 nuovi SF-260EA, consegnati a partire dal 4 agosto di quell'anno, con immediata radiazione della vecchia versione. La versione SF-260EA non avrebbe pienamente soddisfatto le aspettative riposte dall'Aeronautica militare, soprattutto a causa di alcuni problemi legati a casi di "piantata" del motore, cioè un sottopotenziamento dello stesso:

considerato infine che a parere degli interroganti sono state investite ingenti risorse pubbliche sia per l'acquisto di velivoli difettosi che stanno causando la paralisi dell'aeroporto di Latina a livello operativo, sia per quanto concerne la spesa di gestione in pieno regime dell'aeroscalo,

si richiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali interventi di competenza intenda adottare al fine di ripristinare l'operatività della scuola di addestramento dell'aeroporto "Enrico Comani" di Latina;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

quali siano i motivi che, al momento dell'impegno di spesa, hanno reso impossibile appurare la reale idoneità del velivolo SF-260EA considerando che a parere degli interroganti, anche in relazione all'ingente importo investito, l'acquisto dovrebbe essere avvenuto con la messa in opera di tutte le più opportune verifiche tecniche;

quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di recuperare al più presto la piena funzionalità dei velivoli SF-260EA anche al fine di scongiurare l'acquisto di nuovi ed ulteriori aerei che vanificherebbe l'ingente investimento pubblico già assunto.

(4-02184)

(8 maggio 2014)

RISPOSTA. - Il velivolo SF260EA, dal momento del suo ingresso in linea avvenuto nel 2005 e sino al 2013, non ha mai evidenziato problematiche di rilievo, soddisfacendo efficacemente, con più di 37.000 ore di volo, l'esigenza operativa dell'addestramento basico a favore degli allievi piloti e navigatori dell'Aeronautica militare.

A causa di alcune problematiche relative al processo di controllo di qualità di alcune componenti dell'impianto di alimentazione motore, evidenziate nel corso del mese di settembre 2013 dalla ditta costruttrice, l'Aeronautica ha sospeso a titolo precauzionale l'attività di volo sulla linea SF260EA. Ciò sia in ragione della delicatezza del ruolo svolto dal velivolo (selezione al volo di allievi pilota di recente incorporazione in forza armata), sia in relazione al fatto che si tratta di un velivolo monomotore.

Contestualmente l'Aeronautica ha avviato, di concerto con la ditta costruttrice del velivolo, una campagna di prove finalizzate alla verifica del funzionamento del motore e all'individuazione delle eventuali soluzioni idonee alla rimessa in efficienza della linea stessa. Tale attività si è da poco conclusa e ha permesso di individuare gli accorgimenti tecnici necessari a rendere sicuro il funzionamento del motore del velivolo SF260EA.

Sono attualmente in corso azioni indirizzate al recupero della funzionalità della flotta di velivoli in questione.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 66

Nonostante questo inconveniente, la scuola di volo di Latina non ha mai interrotto la sua operatività, continuando a svolgere con piena efficacia l'attività di selezione al volo a favore degli allievi dell'accademia aeronautica grazie all'impiego del velivolo S208.

Il Ministro della difesa PINOTTI

(1° dicembre 2014)